

Comune di NOCCIANO

Provincia Pescara



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Allegato alla D. C.C. n.15 del 29.07.2026

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e norme

Le norme del presente Regolamento sono attuate nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione dei cimiteri, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze e responsabilità

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n. 267/2000.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano [anche] al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria (e/o, del gestore dei servizi cimiteriali) è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in/di ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

TITOLO II
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 5 - Modalità del trasporto

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, comprende:

- il prelievo della salma o del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie o riti di commiato e celebrazione, nelle forme scelte dai familiari se non già comunque indicate in vita dal defunto, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 2. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 3. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia locale, ed eventualmente con altri organi che possano, caso per caso, ritenersi utili, per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo

Art. 6 - Trasporti all'interno del comune, eventualmente anche in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto funebre nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune (*con decreto*) a seguito di domanda degli interessati.

Art. 7 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto del feretro in cimitero di altro comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
4. I feretri provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito funebre di commemorazione o di commiato, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Art. 8- Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di cassette ossario, di resti mortali (*assimilabili*) e di urne cinerarie deve essere autorizzato dal comune.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali (*assimilabili*).
4. Le ossa umane e i resti mortali (*assimilabili*) devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportanti i dati identificativi del defunto.

Art. 9 - Sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del DPR n. 396 del 3/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al DPR 285 del 10/09/90 - art. 7 comma 2-3-4- e art. 50 comma 1.

TITOLO III

I CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Art. 10 - I cimiteri

Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art.337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265.

Art. 11 - Ammissione nei cimiteri

Nei cimiteri, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- a) le salme di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune di Nocciano.
- b) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero.
- c) Le salme delle persone già residenti a Nocciano, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o di riposo.
- d) Le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Nocciano al momento della morte, hanno tumulate nel cimitero le salme di parenti entro il secondo grado o che debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge.
- e) Le salme che abbiano avuto la residenza a Nocciano per un periodo non inferiore a 5 anni.
- f) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 12 - Custodia

Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia **direttamente o attraverso impresa esplicitamente autorizzata**. Il custode **o l'impresa**, riceve le autorizzazioni di seppellimento **e, dopo aver annotato, su apposito modulo, tutte le rispettive indicazioni, le consegna tempestivamente all'Ufficio di Polizia Mortuaria che le conserva e registra settimanalmente, sull'apposito registro**, tutte le operazioni cimiteriali elencate nell'art. 52 del DPR 285/90.

Art. 13- Attività funebre

1. **L'esercizio dell'attività funebre, nonché del trasporto funebre e la realizzazione e gestione delle strutture del commiato e delle case funerarie sono svolte in applicazione e nel rispetto delle disposizioni delle norme regionali, statali e dell'Unione europea.**

Art. 14 - Campi d'inumazione

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del DPR 285/90.

Art. 15 - Obitorio

Il Personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 285/90. Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia.

Art. 16 - Ossario

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni.

Art. 17 - Disciplina d'ingresso

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, secondo l'orario d'apertura stabilito dal Sindaco. Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero
- 2) Per chi ha difficoltà deambulatorie ed esclusivamente per le operazioni di carico e scarico è concesso l'accesso con automezzi, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Cimiteri.

Art. 18 - Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:

- a) effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione.
- b) sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero.
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi.
- d) gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori
- e) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a controllare e far osservare scrupolosamente quanto sopra.

TITOLO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 19 - Inumazione

La sepoltura per inumazione è la sepoltura a terra, dove il feretro (solo legno) è deposto in fosse profonde almeno 2 metri, con una durata decennale e successiva esumazione.

Le fosse misurano metri, con 0,5 metri di distanza tra loro. A differenza delle tombe a terra con manufatti, questa pratica facilita la mineralizzazione naturale. La salma è interrata in campo comune o in aree concesse, direttamente nella nuda terra.

La concessione cimiteriale per l'inumazione è generalmente di 10 anni, al termine dei quali si procede all'esumazione ordinaria. La fossa deve garantire una profondità di circa 2 metri dal livello del suolo per garantire il corretto processo di decomposizione, con dimensioni standard **di 2,20 x 0,80 metri**.

È consentito solo l'uso di casse in legno (non zincate) per facilitare la decomposizione. Sul luogo della sepoltura viene posto un cippo, solitamente con numero, nome, cognome, data di nascita e morte del defunto

Art. 20 - Tumulazione

Per **tumulazione** intende la deposizione del feretro con salma o la collocazione di cassette contenenti i resti mortali o di urne cinerarie in manufatti (loculi, tombe di famiglia, cappelle) in cemento o marmo, spesso con cassa di zinco, nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90 **per durata determinata, sempreché ciò risulti espressamente indicato dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato**.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento

Art. 21 - Tumulazione privilegiata

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'articolo 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, è ammessa la tumulazione in luoghi differenti dal cimitero. Sono fatte salve, quando applicabili, le disposizioni del canone 1242 Codex Iuris Canonici.

Art. 22 – Tumulazione animali da affezione

In conformità alle previsioni contenute nella L.R. 8 novembre 2023, n. 48, "Disposizioni in materia di tumulazione degli animali da affezione", potranno essere sepolti (tumulati) nei cimiteri del comune di Nocciano le ceneri degli animali da affezione.

La tumulazione di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 7 maggio 2007, n. 9 (Cimiteri per animali d'affezione), è possibile, su richiesta o per volontà' del defunto o dei suoi eredi, la tumulazione degli animali d'affezione nella tomba o nel loculo del proprietario, o nella tomba di famiglia, purché in teca separata e previa cremazione.

Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale d'affezione sono a carico del soggetto richiedente e il loro costo è definito dal Comune in base alla durata della concessione residua ed in misura idonea a garantirne l'accessibilità.

Condizione necessaria per la tumulazione di un animale da affezione è che l'animale sia tumulato nello stesso manufatto di tumulazione del proprietario, successivamente alla sepoltura del suo proprietario.

Non potrà essere autorizzata la tumulazione di un animale di affezione se non è già tumulato (tumulazione postuma) o non è stata richiesta e fissata la tumulazione del suo defunto proprietario (tumulazione contestuale).

A tal fine il proprietario dell'animale o un suo erede deve indicare, al momento della richiesta, un'eventuale destinazione finale, qualora le spoglie/ceneri del proprietario, siano successivamente traslate in altra

sepoltura all'interno del cimitero cittadino o fuori comune, ovvero in domicilio privato autorizzato, e le ceneri dell'animale non possano più essere tumulate insieme al suo proprietario (ad esempio, per mancanza di spazio o mancanza dei nulla osta necessari di chi gestisce il manufatto di destinazione).

Pertanto, lo spostamento/traslazione del defunto proprietario dell'animale comporterà anche lo spostamento delle ceneri dell'animale, non potendo lo stesso permanere in un manufatto in cui non sia anche sepolto il suo proprietario.

Non è ammessa in nessun caso la tumulazione di ceneri di animali di affezione appartenenti a persone viventi.

In attesa della tumulazione, per l'urna contenente le ceneri dell'animale non è ammesso il deposito presso il cimitero.

Sulla lapide del manufatto o della tomba di famiglia è ammessa epigrafe riferita all'animale d'affezione e la collocazione sulla sepoltura di immagini che lo raffigurano.

Non sono ammessi:

- il conferimento delle ceneri dell'animale nel cinerario comune o nell'ossario comune;
- la dispersione delle ceneri dell'animale all'interno dei cimiteri.

Gli oneri derivanti dalla tumulazione e movimentazione delle ceneri dell'animale d'affezione sono a carico del soggetto richiedente e la tariffa è definita dal Comune.

Art. 23 – Esumazione ordinarie

1. **Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e sono eseguite, a cura e spese della famiglia erede del defunto, non prima di un decennio dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre (*escludendo luglio e agosto*).**
2. **Compete al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune.**
3. **Compete al responsabile del Servizio Cimiteriale, ove previsto, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, *avvalendosi anche di sistemi informatici*, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.**
4. **Annualmente, il responsabile del Servizio Cimiteriale, cura la stesura di tabulati o elenchi, con l'indicazione dei feretri per i quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.**

Art. 24 – Esumazione straordinarie

1. **L'esumazione straordinaria dei feretri inumati può essere eseguita prima del completamento del turno ordinario di rotazione, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per il trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione (*e, comunque non oltre ... giorni successivi all'inumazione*), fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.**
2. **In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della A.S.L.**
Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della A.S.L. in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'articolo 52 del D.P.R. n. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
3. **Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.**
4. **Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre richiedere la verifica dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale se la malattia causa di morte risulti compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.**
5. **Quando sia accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e**

che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di custodia.
7. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le tariffe previste, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Art. 25 - Estumulazione

1. Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
 - a) *richiesta dei familiari interessati*, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 (venti) anni;
 - b) *su ordine dell'autorità giudiziaria*.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.
3. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a 20 (venti) anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno 5 (cinque) anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio Cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo. (Copia di esso sarà inoltrata alle circoscrizioni interessate per l'affissione nei luoghi da loro ritenuti idonei).
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 32, che si rinvenivano possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g), legge 30 marzo 2001, n. 130.
7. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione (*scheletrizzazione*) e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura [*asportazione preventiva*] della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione (*scheletrizzazione*), sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
8. Il periodo di successiva inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 731 giorni dalla precedente.
10. Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal comune con proprio atto.

Art. 26 - Cremazione

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n° 130 ed agli artt.79 -80 - 81 del DPR 285/90.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati a loro cura e spese.

Art. 27 - Autorizzazioni

Per tutte le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, colombari e tombe o cappelle di famiglia **sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio di Polizia Cimiteriale**, le quali verranno rilasciate previa richiesta e pagamento delle tariffe vigenti.

Art. 28 - Servizi gratuiti

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01 n. 26 i servizi di cremazione, inumazione ed esumazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa.

Art. 29 - Oggetti da recuperare

1. **Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia e al momento della richiesta dell'operazione e, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.**
2. **Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.**
3. **Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.**
4. **Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.**
5. **Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore**

Art. 30 - Disponibilità dei materiali

1. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
2. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copri-fosse che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 31 - Dispersione delle ceneri

1. **La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti, ed in attesa della sua adozione, nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.**
2. **Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.**
3. **La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:**
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà dispositiva secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4. **Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il**

luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge o persona a questi assimilata, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione (*o da suo incaricato*).
7. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

TITOLO V

CONCESSIONI - Norme Comuni

Art. 32 - Carattere demaniale della concessione

- 1) La concessione non dà diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 **è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.**
- 2) In caso di decesso del concessionario la concessione passerà al coniuge o agli eredi o agli aventi titoli i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando, chi fra essi assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa. In mancanza della richiesta **da parte degli** aventi diritto o della nomina di un rappresentante, il Comune provvederà d'Ufficio, **addebitando la spesa**, a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

Art. 33 - Durata della concessione

Le concessioni cimiteriali, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285 del 10/09/1990, sono a tempo determinato e la loro durata è la seguente:

- **Loculi e ossari** **40 anni**
- **Aree per cappelle e tombe** **99 anni**

Le concessioni rilasciate **anteriamente** alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n.803 di durata superiore a 99 anni saranno revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, in quanto esiste una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali, rispetto al fabbisogno ed alle richieste dei cittadini e gli ampliamenti o costruzioni dei nuovi cimiteri non sono ancora realizzati.

Le concessioni rilasciate invece **dopo** l'entrata in vigore del D.P.R. n.° 803 del 21.10.1975 hanno validità temporanea di anni 99 salvo rinnovo, **ad eccezione dei loculi ai quali** sarà applicata la condizione più favorevole ai familiari del defunto, tra 40 anni dalla data di rilascio oppure 30 anni dalla data di tumulazione.

Nel caso **non ricorrano** le condizioni di cui ai commi precedenti, ai sensi del D.P.R. 285 del 10/09/1990, la durata delle concessioni superiore a 99 anni saranno trasformate in:

1. **quaranta** (40) anni dalla data di rilascio per i loculi ed ossari;
2. **novantanove** (99) anni dalla data di rilascio per aree di cappelle e tombe.

Le concessioni saranno rinnovate su richiesta del concessionario **o dagli aventi titoli**, da presentare **almeno sei mesi prima della scadenza**, previo pagamento dei nuovi diritti di concessione vigenti al momento del rinnovo. Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, la cappella, la tomba, il loculo o l'ossario rientrerà nel possesso del comune.

Art.34 - Modalità di concessione

La concessione è regolata da un atto (**Contratto di Concessione**) la cui istruttoria è affidata all'Ufficio Tecnico. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal DPR 285/90 e dal presente regolamento. L'atto viene sottoscritto dal concessionario e dal Responsabile del Servizio Tecnico **e, se registrato solo in caso di uso nelle forme di legge, a spese del concessionario o suo erede.**

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

Art. 35 - Tipi di concessione

Le concessioni cimiteriali previste, a seconda del tipo di sepoltura, sono:

- aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite
- aree per tombe
- loculi
- colombari

Art. 36 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma per la quale era stata richiesta.
- b) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati.
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle **aree/tombe** vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie per il suo decoro.
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Art. 37 - Pronuncia di decadenza

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa notificazione al concessionario, **al coniuge o agli eredi** o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di **60 giorni** consecutivi. Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto **per 90 gg** all'albo comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalla salma o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità. I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione oppure riassegnarli.

TITOLO VI

CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

Art. 38 - Assegnazione, durata, decadenza

La concessione di loculi **o colombari** viene rilasciata per la durata di **quaranta (40) anni**, rinnovabili.

Ogni operazione di trasferimento di salme all'interno del Cimitero dovrà essere **autorizzato** dall'Ufficio comunale **competente**.

Art. 39 - Scadenza

Qualora, non vi siano richieste di rinnovo da parte dei concessionari, eredi o aventi diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, il Comune **provvederà ad inviare** al concessionario o suo erede la data di scadenza della concessione, mediante comunicazione personale, avviso affisso all'Albo Pretorio, all'albo comunale, presso il cimitero, e sul monumento funerario, **due mesi prima della scadenza o della data di estumulazione**.

Il concessionario dovrà prendere accordi con il Servizio Tecnico per la relativa operazione di estumulazione, previa autorizzazione e pagamento delle relative spese.

In caso di irreperibilità e/o disinteresse del concessionario, del coniuge, degli eredi o gli aventi titolo dei defunti interessati, il comune, trascorsi 60 mesi dalla scadenza, il comune provvederà all'estumulazione d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà

nella disponibilità del Comune, con addebito di spesa agli eredi del defunto. Qualora non fossero reperibili parenti entro il 3° grado l'onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui alla scadenza della concessione del loculo, la salma ivi tumulata non abbia completato il periodo di mineralizzazione stabilito in 20 (venti) anni, la concessione sarà rinnovata per le annualità residue. L'importo da pagare per gli anni residui sarà calcolato sulla base di una tariffa annuale ottenuta dividendo per **quaranta**, la vigente tariffa di concessione **quarantennale**.

Art. 40 - Reintegra d'ufficio

Nel caso che un loculo o un colombaro in concessione venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione da parte del concessionario, previo atto dirigenziale con indennizzo nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

TITOLO VII

CONCESSIONE DI AREE

Art. 41 - Modalità di assegnazione

Il Comune concede con **apposito avviso pubblico** a privati e ad enti l'uso per la durata di **novantanove (99) anni** aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

Il richiedente dovrà dichiarare la residenza nel Comune di Nocciano da almeno 2 anni e di conservarla per almeno altri 5 dopo la fine della costruzione. La richiesta deve essere, secondo il fac-simile predisposto dal Servizio Tecnico.

Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta. Ogni graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale.

Pertanto, ogni qualvolta si dispone di nuove aree, le stesse verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette.

Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città, etc.; tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Municipale utilizzando con priorità le aree con manufatti esistenti di cui all'art.40.

Art. 42 - Destinatari della concessione

Le aree per sepolture private possono essere concesse

- a) a una o più persone
- b) a enti, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti e associazioni.

Art. 43 - Condizioni per il rilascio.

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è l'assenza di titolarità di altre sepolture private.

Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione o simili, nel caso che il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti.

Il concessionario è tenuto a liberare e restituire la concessione precedente al momento del trasferimento della salma nella nuova sepoltura.

Art. 44 - Tempi di realizzazione dell'opera

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, **entro sei mesi** dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.

Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto tomba o cappella **entro sei mesi** dal rilascio dell'autorizzazione e **ultimare l'opera** in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, **entro tre anni dalla data di inizio lavori**, pena decadenza dell'autorizzazione. Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario

In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei

mesi per gravi e comprovati motivi. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.

La revoca della concessione comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

Art. 45 - Estinzione del diritto di superficie

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art. 952 del c.c. non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della concessione stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

Art. 46 - Diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo inferiore a 5 anni e solo in caso che il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione.

Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

Art. 47 - Obbligo dei concessionari

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Art. 48 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

È facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art. 49 - Rinuncia di area per sepoltura

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previo rimborso della somma pagata al momento della concessione, **al netto della penale del 30%** sull'importo versato.

Art. 50 - Rinuncia di area con manufatto

Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato. Tale rientro deve essere formalizzato da atto amministrativo della Giunta Comunale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, l'Amministrazione comunale pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (es. fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di costruzione, rivalutato secondo gli indici ISTAT, e l'aumento di valore che sarà stimato dal Servizio Tecnico al momento della riconsegna del manufatto. Il suolo ed il manufatto realizzato su di esso, sarà offerto in concessione, tramite avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a quanti in graduatoria per tale richiesta.

I medesimi entro e non oltre il termine perentorio di 60 gg. dovranno comunicare all'Amministrazione comunale la propria intenzione in merito alla proposta ricevuta. Nel caso in cui nessuno di quelli in graduatoria farà richiesta di concessione dell'area con manufatto si provvederà ad un nuovo avviso pubblico.

Il nuovo concessionario corrisponderà all'Amministrazione comunale un canone che comprenderà oltre a quanto già previsto nel tariffario, (limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area) anche il valore delle opere che l'Amministrazione avrà corrisposto al precedente concessionario.

Nel caso non pervenga nessuna richiesta entro il termine previsto, si procederà alla demolizione a spese del precedente concessionario e l'area sarà assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti.

Art. 51 - Cointestazioni

L' assegnatario di area per sepoltura privata può, *prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione*, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura.

Il concessionario di un'area con o senza manufatto può chiedere la cointestazione solo a favore di parenti entro il 3° grado.

Art. 52 - Rateizzazioni

È facoltà del Comune consentire, **previa formale richiesta e motivata**, ~~a persone indigenti~~ il pagamento rateale delle tariffe di concessione **di aree, tombe, loculi ed ossari**, per un massimo di n° 10 mesi applicando gli interessi vigenti al momento della richiesta. Tale facoltà sarà disposta da apposito provvedimento di Giunta Comunale.

TITOLO VIII

NORME TECNICHE

Art. 53 - Progettazione e costruzione di sepolture private

I progetti di costruzione di manufatti cimiteriali devono essere allegati in triplice copia alla richiesta di Permesso di Costruzione in carta legale presentata entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dal concessionario o eredi aventi causa per l'approvazione, pena decadenza della concessione stessa.

a) TOMBE

I singoli progetti di costruzione di tombe debbono essere autorizzati dal Responsabile Ufficio Tecnico e devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e in conformità alle norme previste dal vigente Regolamento Edilizio.

Ogni sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. **2,20**, altezza m. **0,70** e larghezza m. **0,75**. A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alle pareti di chiusura, realizzata secondo le norme vigenti.

Dovrà essere realizzata obbligatoriamente all'interno dell'area assegnata, entroterra, e potrà prevedere un numero **massimo di 3 posti** sepoltura. L'altezza massima del manufatto fuori terra dovrà essere pari a m. **0,80**, da considerarsi dal piano di calpestio del cimitero, e qualora la superficie non sia regolare dalla quota di valle.

Gli ornamenti (lapidi, statue ecc..) dovranno avere un'altezza massima di m. **1,60** da considerarsi dal piano di calpestio del cimitero, e qualora la superficie non sia regolare dalla quota di valle.

NB: Le dimensioni si intendono comprensive di copertina lapidea.

Tra le tombe deve essere garantita una distanza minima di m. **0,60** da ogni lato.

I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione (a carico del concessionario).

È vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili o che occupino spazi comuni arrecando disturbo alla cura delle sepolture confinanti.

Tutti i manufatti realizzati in difformità alle caratteristiche suddette, saranno soggetti a demolizione immediata a cura e spese del concessionario.

b) CAPPELLE GENTILIZIE:

I singoli progetti di costruzione di cappelle Gentilizie debbono essere approvati ed autorizzati dal Responsabile Ufficio Tecnico e devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Non sono ammessi varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile e complessiva della cappella Gentilizia, pena decadenza dell'autorizzazione edilizia e del contratto di concessione dell'area cimiteriale. Le suddette varianti, classificate essenziali, devono essere richieste e concesse prima dell'esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio di nuovo atto abilitativo con l'indicazione di nuovi termini di inizio e fine lavori.

Qualsiasi variante non essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo e secondo comma.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di

pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

L'altezza delle cappelle non deve superare i mt. 4.00 di altezza, si potrà realizzare la cappella in aderenza ad altre esistenti oppure lasciando una distanza minima dal confine di mt. 0,25 oppure di mt. 0,50 dalla parete della cappella gentilizia o altro manufatto qualora non si voglia realizzare a confine la propria cappella.

Prevvia autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico è possibile collocare lapidi, ricordi e similari. Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.

In deroga a quanto previsto nel quinto comma del presente articolo, il Responsabile del Servizio Tecnico può prevedere l'appoggio del muro perimetrale di una cappella o di un sepolcreto a quello di un altro monumento funerario esistente a confine, previa realizzazione di giunto tecnico di dilatazione. In tal caso il Responsabile del Servizio Tecnico è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni provocati dal concessionario al confinante.

È possibile utilizzare il muro di confine di un sepolcreto o di una cappella, per la costruzione di un altro monumento funerario, secondo le disposizioni del c.c.

Le pareti perimetrali delle cappelle gentilizie dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20, o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 30 legati con malta cementizia e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale.

L'area interna centrale della cappella dovrà essere assolutamente libera da qualsiasi costruzione. Eventuali altari, sarcofagi, ornamenti, sculture, ecc., potranno essere posti in modo da non impedire l'operatività dell'elevatore alza feretri.

La luce netta dell'ingresso alla cappella dovrà avere la dimensione minima di mt. 1,00. Eventuali botole di accesso a loculi interrati, dovranno avere la chiusura carrabile, in modo da sopportare un carico uniforme di almeno 500 Kg/mq.

I loculi sia di sepolcreti, sia di cappelle, devono essere realizzati in cemento armato, con pareti di spessore non inferiore a cm. 12. La portata del carico su soletta dovrà essere di almeno 250 Kg./mq. Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità e duratura ai liquidi e gas. La platea dei loculi entroterra, dovrà poggiare su vespaio di pietrame della pezzatura di cm. 10/15 e dello spessore minimo di cm. 20. I loculi devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano deve essere inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. Gli stessi dovranno avere dimensioni minime interne di cm. 225x75x70, come disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n 24 del 24/06/1993 punto 13 esplicativa del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata.

È vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.

E' consentita, per le cappelle, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo. Il colore della tinteggiatura sarà quella indicato dal Responsabile del Servizio Tecnico.

La lastra di copertura della botola di accesso all'interno del sepolcreto deve essere dello stesso materiale del rivestimento dello spessore max di cm. 3. Si fa divieto assoluto di utilizzare lastre di copertura in cristallo.

La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Servizio Urbanistico, all'atto della redazione del verbale di inizio lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico. I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Eventuali cauzioni ed importi giornalieri per l'effettuazione di lavori edili all'interno del cimitero sarà

determinato annualmente con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale.

Art. 54 - Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Le istanze relative in carta legale a firma del concessionario, eredi o aventi causa, corredate da relazione asseverata e grafici, devono essere inoltrate al Servizio Urbanistico, che rilascerà l'autorizzazione previa istruttoria.

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato dal Responsabile del Servizio Tecnico inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

Art. 55 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Tecnico.

Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I. A. e Cassa Edile, che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa R.C.I.E.

In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di dieci giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

Art. 56 - Responsabilità dei concessionari

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una tassa forfetaria a titolo di occupazione di suolo pubblico, il cui importo sarà definito ai sensi dell'art. 43 ultimo comma.

Art. 57 - Recinzione aree - materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve delimitare come da cantiere lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Si fa obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare al Servizio Tecnico l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata, del materiale di risulta.

Art. 58 - Introduzione e deposito di materiali e accesso

È permessa, ove possibile, la circolazione dei mezzi delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, esclusivamente nei percorsi prestabiliti e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico / scarico dei materiali.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile. Inoltre, è fatto obbligo alle Imprese di pompe funebri di provvedere, a proprie spese, entro il termine di 3 gg. alla rimozione e smaltimento delle eventuali corone funerarie e prodotti similari che vengono utilizzati durante il rito funebre.

Art. 59 - Vigilanza

Il Responsabile del Servizio Tecnico e la Polizia Municipale vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, nonché le autorizzazioni ed i permessi rilasciati.

Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati, il Responsabile del Servizio Tecnico accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione ed autorizza l'uso del cappelle gentilizie e tombe.

È vietato deporre nei passaggi, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo e pericolo per i passanti, ed in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc.

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso. All'interno dei cimiteri è vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa.

E' vietato di accedere ai cimiteri con automezzi senza la prescritta autorizzazione.

L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare, ogni altro uso, se non espressamente autorizzato in forma scritta, è considerato improprio.

E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo dell'utenze di energia elettrica interna al cimitero.

Art. 60 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale è altresì tenuto a:

- mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;
- trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 61 - Comportamento all'interno dei cimiteri

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro i cimiteri devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza.

I visitatori non possono accedere ai cimiteri fuori dell'orario stabilito, né vi possono restare dopo il segnale di chiusura. I congiunti possono assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, del defunto.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62 - Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, previa disposizione fatta dalla Giunta Comunale, il Consiglio Comunale adotterà un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Art. 63 - Tariffe

Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di Giunta Comunale comprese eventuali agevolazioni.

Art. 64 - Riserva loculi

Il comune può riservare entro il limite del 10 % dei loculi disponibili posti nelle seconde file dei loculari alle salme dei parenti appartenenti alle categorie protette (entro il 3° grado) ovvero portatori di un handicap motorio grave, previa loro richiesta.

Art. 65 Sepulture pregresse prive di atti concessori

Per le vecchie tumulazioni di cui agli atti del Comune, non risulta stipula di atto di concessione e di documentazione contabile che determina l'epoca della concessione nonché del pagamento dell'onere di concessione, con atto amministrativo, approvato dalla Giunta Comunale sarà regolarizzata e la durata delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata.

Art. 66 - Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative **da 1549,37 Euro a 9296,22 Euro**.

In caso di violazione dell'art. 48 comma 4, l'Amministrazione provvederà direttamente alla rimozione e smaltimento delle corone funerarie e prodotti similari, presso discariche autorizzate, e ad addebitare il relativo costo, maggiorato del 30%, direttamente all'impresa che non ha ottemperato a quanto previsto dal suddetto articolo.

Nel caso di violazione a norme relative al presente regolamento sempre fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicherà una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 5.000,00

Art. 67 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali in materia e in particolare alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/90 n. 285 ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, approvato con deliberazione di **C.C. N.15 del 29.07.2026**, si intendono **abrogate integralmente** le disposizioni previste dal precedente Regolamento di Polizia Mortuaria